

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **18**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VELTRI, PECORARO SCANIO, SINISCALCHI, BOATO, BRANCATI,
CAMBURSANO, CERULLI IRELLI, DI STASI, FRATTINI, FRAU,
GATTO, GIARDIELLO, LUMIA, LUCIDI, MALGIERI, MANGIACA-
VALLO, MASELLI, NOVELLI, OLIVIERI, ORLANDO, PARRELLI,
PETRELLA, PISTONE, POZZA TASCA, SICA, SIOLA, SOAVE,
STAJANO, STORACE, VALETTO BITELLI, VENDOLA**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, contabili e amministrativi

Presentata il 2 agosto 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La soluzione del problema degli incarichi extragiudiziari dei magistrati non è più rinviabile. È necessario approvare in tempi rapidi una legge che sancisca l'incompatibilità totale tra il lavoro istituzionale dei giudici e gli altri incarichi. Perché la legge abbia basi solide e possa risolvere alla radice la questione è anche opportuno istituire una Commissione di inchiesta che in pochi mesi permetta di conoscerne tutti gli aspetti favorendo il lavoro legislativo.

Se per i magistrati ordinari, infatti, le cose sono più chiare e più semplici dal momento che il Consiglio superiore della magistratura non concede autorizzazioni, per i magistrati amministrativi (circa 400 giudici del TAR e del Consiglio di Stato) e contabili, i criteri di assegnazione degli incarichi extragiudiziari, il valore monetario delle controversie da risolvere, l'entità degli emolumenti percepiti, i rapporti di contiguità con le amministrazioni pubbliche e con le imprese private, i rapporti di

interesse che spesso ne derivano, sono tutt'altro che chiari, e provocano sospetti che nell'interesse di tutti è bene fugare.

Ad esempio, le schede personali dei magistrati amministrativi sono riservate e inaccessibili e non sempre, a detta degli stessi magistrati, sono precise. Tanto che le cifre dei compensi pubblicate dalla stampa il più delle volte sono state contestate dagli interessati e il SECIT ha evidenziato che alcuni giudici sugli onorari milionari non hanno nemmeno pagato le tasse.

Per dare un'idea « del gioco d'affari » e dei rischi di inquinamento e di collusioni, è utile riportare alcuni dati pubblicati dal settimanale *Il Mondo* il 27 luglio 1996.

1) Nel biennio 1991-1992 a 24 magistrati sono state affidate controversie fra lo Stato e i privati per un valore di 1.052 miliardi con compensi per i magistrati interessati valutabili in 50 miliardi; la cifra è enorme se si pensa che gli stipendi dei magistrati amministrativi e contabili sono già molto elevati.

2) Il solo ex Presidente del Consiglio di Stato Aldo Quartulli in due anni avrebbe giudicato controversie per un valore di 353 miliardi con compensi equivalenti al 4-5 per cento dell'intero ammontare.

3) l'ex presidente del Tar della Campania Francesco Brignola, tra il 1988 e il 1993 avrebbe ricevuto ben 28 incarichi di arbitrati.

La Commissione di inchiesta è necessaria per:

1) verificare il numero e la qualità degli incarichi extragiudiziari degli ultimi 10 anni;

2) analizzare le conseguenze che l'impegno extragiudiziario dei giudici ha determinato sul lavoro ordinario. E ciò, tenuto conto, della lunghezza dei processi penali, civili e amministrativi e della scarsa azione giudiziaria in molte regioni italiane. Per cui si determina il paradosso che l'accorciamento dei tempi della giustizia che gli arbitrati dovrebbe determinare, in realtà non si verifica dal momento che molti magistrati sono sottratti al lavoro ordinario;

3) verificare le modalità di conferimento degli incarichi extragiudiziari, l'entità monetaria delle controversie, gli emolumenti, i rapporti tra amministrazioni pubbliche, imprese private e magistrati incaricati;

4) verificare se e come si sono stabiliti rapporti di amicizia, collaborazione, interessi tra i magistrati impegnati, le istituzioni pubbliche e l'amministrazione e le imprese private;

5) verificare se e come si sono determinati rapporti di lavoro e di affari tra congiunti stretti di magistrati incaricati, le amministrazioni pubbliche e le imprese.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sugli incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, contabili e amministrativi, nonché dei dipendenti dell'avvocatura dello Stato, in rapporto alla funzionalità degli uffici giudiziari ed ai conflitti di interesse.

ART. 2.

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) quanti magistrati ordinari, contabili e amministrativi nonché dipendenti dell'Avvocatura dello Stato sono impegnati in incarichi extragiudiziari e in particolare in arbitrati, collaudi, consulenze;

b) con quali criteri gli incarichi sono stati assegnati e vengono espletati;

c) presso quali enti pubblici e soggetti privati i magistrati sono impegnati;

d) quali sono gli oggetti degli incarichi, l'entità monetaria delle controversie, i compensi ricevuti e in che misura gli stessi sono soggetti a tassazione;

e) quali conseguenze hanno subito gli uffici giudiziari di provenienza dei magistrati e degli avvocati dello Stato destinati ai suddetti incarichi extragiudiziari;

f) se sono stati reintegrati i posti resi vacanti in tali uffici;

g) se risultano casi di conflitto di interesse tra l'attività di magistrato e di avvocato dello Stato e gli incarichi svolti.

ART. 3.

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti presso la Camera dei deputati, in proporzione alla loro consistenza numerica.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e un segretario.

ART. 4.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla stessa Commissione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

ART. 6.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione, nello svolgimento delle indagini, può avvalersi della collaborazione della polizia giudiziaria,

3. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

4. La Commissione può acquisire atti relativi a indagini svolte da altra autorità amministrativa e giudiziaria. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su

fatti oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti e informazioni all'autorità giudiziaria.

ART. 7.

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le dichiarazioni, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

ART. 8.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione, prorogabili per altri sei mesi, presentando una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e la formulazione delle conseguenti proposte.